



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Prot. n.000005EM

ORDINANZA N.15 DEL 3 APRILE 2020

Oggetto: Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza a i sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga della disposizioni attuative dell'Ordinanza n.9 del 14.03.2020, così come modificata e prorogata dall'ordinanza n.13 del 25.03.2020.

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977. n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 *"Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";*
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 14 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 74 del 21 marzo 2020;
- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 75 del 22 marzo 2020;
- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 84 del 29 marzo 2020;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato su GU Serie Generale n.45 del 23.02.2020, vigente al 23.02.2020, convertito con legge n.13 del 5 marzo 2020;
- VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"
- VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*";
- VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
- VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n.1 del 22.02.2020, n.2 del 23.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'8.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, nn. 6, 7 e 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020, n.10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, n. 12 e 13 del 25.03.2020, n.14 del 03.04.2020;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

- ATTESO che le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, producono effetti dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020, giusta il quale:
- all'art.2 il trasporto passeggeri da e per la Sardegna con modalità marittima è sospeso fino al 25 marzo 2020 salvo autorizzazione da parte del Presidente della Regione esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'art. 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020;
 - all'art. 3 il trasporto passeggeri da e per la Sardegna con modalità aerea è assicurato esclusivamente presso l'aeroporto di Cagliari previa autorizzazione da parte del Presidente della Regione esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'art. 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n 127 del 24.03.2020, giusta il quale l'efficacia del D.M. 117 del 14.3.2020 è prorogata fino al 3 aprile 2020;
- VISTI gli artt. 1, comma 1, lett. b) e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 che dispongono, rispettivamente:
- l'art. 1, comma 1, lett. b) che *“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, le parole “E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”*;
 - l'art. 2 la proroga dell'efficacia delle disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

- RICHIAMATA** l'ordinanza n. 9 del 14.03.2020, con la quale vengono dettate disposizioni attuative del summenzionato D.M. n. 117 del 14 marzo 2020 e, in particolare, l'art. 4 ai sensi del quale l'ordinanza medesima ha validità fino al 25 marzo 2020, salvo proroga esplicita;
- RICHIAMATA** l'ordinanza n. 13 del 24.03.2020 con la quale è stata, conseguentemente, modificata e prorogata fino al 3 aprile 2020 l'ordinanza n.9 del 14 marzo 2020, salvo proroga esplicita;
- VISTO** l'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che dispone l'ulteriore proroga dell'efficacia delle disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n.145 del 3 aprile 2020, giusta il quale l'efficacia del D.M. 117 del 14.3.2020 è ulteriormente prorogata fino al 13 aprile 2020;
- VALUTATA** l'immutata esigenza di mantenere le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione e il contenimento della diffusione del COVID -19 nel territorio della Sardegna, adottate con l'ordinanza n.9 del 14.03.2020;
- RITENUTO** pertanto, di dover prorogare l'efficacia della predetta ordinanza n.9, così come modificata dall'ordinanza n.13 del 25.03.2020;

ORDINA

- Art. 1) E' prorogata sino al 13 aprile 2020 l'ordinanza n.9 del 14.03.2020, così come modificata e prorogata dall'ordinanza n.13 del 25.03.2020, salvo ulteriore proroga esplicita, avente ad oggetto "*Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica*".
- Art. 2) La presente ordinanza:
- è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

- viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro della Salute, agli amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco Metropolitanò di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, alla Società di gestione dell'aeroporto di Cagliari (SOGAER), alle compagnie marittime ed aeree interessate ed agli altri soggetti interessati.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 decreto legge 25 marzo 2020, n.19).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120.

Il Presidente

Christian Solinas